

**APPALTO SPECIFICO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETT. B), DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE
DIGITALE DI ANATOMIA PATOLOGICA PER GLI ENTI SANITARI
DELLA REGIONE LOMBARDIA**

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITÀ DIGITALE –
SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI ED. 2 - ID 2601 -
LOTTO 3 «*Enterprise Imaging - NORD*»

SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO
(Allegato 2 alla Richiesta di Offerta)

INDICE

<u>1.</u>	DEFINIZIONI	11
<u>2.</u>	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	11
<u>3.</u>	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	11
<u>4.</u>	EFFICACIA E DURATA	12
<u>5.</u>	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	12
<u>6.</u>	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI	14
<u>7.</u>	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	14
<u>8.</u>	VERIFICHE DI CONFORMITA'	15
8-bis.	CERTIFICAZIONE DELLA SOLUZIONE	15
8-ter.	DIRITTI D'USO SUL PRODOTTO <i>SOFTWARE</i>	16
9.	PENALI	16
10.	CORRISPETTIVI	17
11.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	20
12.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	19
13.	SUBAPPALTO	19
14.	RISOLUZIONE E RECESSO	22
15.	FORZA MAGGIORE	22
16.	RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	23
17.	TRASPARENZA DEI PREZZI	23
18.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	24
19.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	25
20.	FORO COMPETENTE	25
21.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25
22.	OSSERVANZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONALITÀ PNRR	32

CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE del Garda, con sede in DESENZANO DEL GARDA, LOCALITA' MONTECROCE, C.F. e P.I. 03775660982, rappresentata da Ing. Marta Carubelli che interviene nella sua qualità di Direttore S.C. Gestione Operativa Nextgenerationeu e Sistemi Informativi ai sensi del decreto n. 220 del 21.03.2024. (nel seguito per brevità anche «Amministrazione Contraente»),

E

- **[GPI S.p.A.]**, sede legale in [Trento], Via [Ragazzi del'99, n. 13], capitale sociale Euro [13.890.324,40 i.v.], iscritta al Registro delle Imprese di [Trento] al n. [01944260221], P. IVA [01944260221], domiciliata ai fini del presente atto in [Trento], Via [Ragazzi del'99, n. 13], in persona del **[Procuratore Speciale]** (giusta Procura del 23/10/2013 repertorio n. 9.226 – atto n. 6.465 del Notaio dr. Guglielmo Giovanni Reina, poteri esplicitati in visura) Dott. **[Oscar Fruet]**, nella sua qualità di Fornitore mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa le mandanti:

[ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.p.A.] con sede legale in [Roma], Via [Di Casal Boccone, n. 188/190], capitale sociale Euro [154.899.065,00 i.v.], iscritta al Registro delle Imprese di [Roma] al n. [08450891000], P. IVA [08450891000], domiciliata ai fini del presente atto in [Roma], via [Di Casal Boccone, n. 188/190],

[VODAFONE ITALIA S.p.A.], con sede legale in [Ivrea (TO)], Via [Jervis, n. 13], capitale sociale Euro [2.305.099.887,30], iscritta al Registro delle Imprese di [Torino] al n. [93026890017], P. IVA [08539010010], domiciliata ai fini del presente atto in [Milano], via [Lorenteggio, n. 240],

[IQVIA SOLUTIONS ITALY S.r.l.], con sede legale in [Milano], Via [Fabio Filzi, n. 29], capitale sociale Euro [1.525.559,00], iscritta al Registro delle Imprese di [Milano Monza Brianza Lodi] al n. [00868270158], P. IVA [00868270158], domiciliata ai fini del presente atto in [Milano], via [Fabio Filzi n. 29],

[KIRANET S.r.l.], con sede legale in [Aversa], Via [Aldo Moro, n. 56], capitale sociale Euro [10.000,00], iscritta al Registro delle Imprese di [Caserta] al n. [03121520617], P. IVA [03121520617], domiciliata ai fini del presente atto in [[Aversa], via [Aldo Moro, n. 56],

[AGFA HEALTHCARE Italy S.p.A.], con sede legale in [Cinisello Balsamo (MI)], Via [Gorki, n. 69], capitale sociale Euro [3.000.000,00], iscritta al Registro delle Imprese di [Milano, Monza, Brianza, Lodi] al n. [00873670152], P. IVA [00873670152], domiciliata ai fini del presente atto in [Cinisello Balsamo (MI)], via [Gorki, n. 69],

[ETNA HITECH società consortile per azioni in breve EHT S.c.p.a.], con sede legale in [Catania], Viale [Africa, n. 31], capitale sociale Euro [3.270.000,00], iscritta al Registro delle Imprese di [SUD EST SICILIA – CATANIA] al n. [04323210874], P. IVA [04323210874], domiciliata ai fini del presente atto in [Catania], Viale [Africa, n. 31],

[I.T. Svil S.r.l.], con sede legale in [Salerno], Via [Antonio Amato, n. 26], capitale sociale Euro [80.000,00], iscritta al Registro delle Imprese di [Salerno] al n. [04278040656], P. IVA [04278040656], domiciliata ai fini del presente atto in [Salerno], via [Antonio Amato, n. 26],

[**AI4HEALTH S.r.l.**], con sede legale in [Modena], Via [Carlo Zucchi, n. 21/a], capitale sociale Euro [200.000,00], iscritta al Registro delle Imprese di [Modena] al n. [03893370365], P. IVA [03893370365], domiciliata ai fini del presente atto in [Modena], via [Carlo Zucchi, n. 21/a],

[**MICE S.r.l.**], con sede legale in [Volla (NA)], Via [Alessandro Manzoni, n. 30], capitale sociale Euro [500.000,00], iscritta al Registro delle Imprese di [Napoli] al n. [07851541214], P. IVA [07851541214], domiciliata ai fini del presente atto in [Volla (NA)], via [Alessandro Manzoni, n. 30],

[**MEDILIFE S.p.A.**], con sede legale in [Roma], Via [Francesco Denza, n. 27], capitale sociale Euro [550.000,00], iscritta al Registro delle Imprese di [Roma] al n. [05626331002], P. IVA [05626331002], domiciliata ai fini del presente atto in [Guidonia Montecelio (RM)], via [Bruno Pontecorvo, n. 14],

[**METEDA S.r.l.**], con sede legale in [Roma], Via [A. Bosio, n. 2], capitale sociale Euro [100.000,00 i.v.], iscritta al Registro delle Imprese di [Roma] al n. [01713290441], P. IVA [01713290441], domiciliata ai fini del presente atto in [Roma], Via [A. Bosio, n. 2],

[**INTERSYSTEMS ITALIA S.r.l.**], con sede legale in [Milano], Via [Giovanni Spadolini, n. 5], capitale sociale Euro [20.000,00 i.v.], iscritta al Registro delle Imprese di [Milano Monza Brianza Lodi] al n. [04277180966], P. IVA [04277180966], domiciliata ai fini del presente atto in [Milano], via [Giovanni Spadolini, n. 5],

[**TESI S.p.A. S.B.**], con sede legale in [Milano], Via [Lorenzo Mascheroni, n. 14], capitale sociale Euro [600.000,00], iscritta al Registro delle Imprese di [Milano Monza Brianza Lodi] al n. [06083270154], P. IVA [06083270154], domiciliata ai fini del presente atto in [Milano], via [Lorenzo Mascheroni, n. 14],

[**SENSELEDGE S.r.l. a socio unico**], con sede legale in [Roma], Piazza [Istria, n. 12], capitale sociale Euro [10.000,00 i.v.], iscritta al Registro delle Imprese di [Roma] al n. [03662510787], P. IVA [03662510787], domiciliata ai fini del presente atto in [Roma], Piazza [Istria, n. 12],

[**ALMAWAVE S.p.A.**], con sede legale in [Roma], Via [di Casal Boccone, n. 188/190], capitale sociale Euro [299.825,44 i.v.], iscritta al Registro delle Imprese di [Roma] al n. [05481840964], P. IVA [05481840964], domiciliata ai fini del presente atto in [Roma], via [di Casal Boccone 188/190],

giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in [Roma] dott.ssa [Sandra de Franchis] repertorio n. [1051];

(nel seguito per brevità congiuntamente anche «**Fornitore**» o «**Impresa**»)

(L'Amministrazione Contraente e il Fornitore e/o l'Impresa sono, nel prosieguo, collettivamente denominati anche come «**Parti**» e singolarmente «**Parte**»)

PREMESSO CHE

(A) con Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 il Consiglio dell'Unione Europea (di seguito anche la «**Decisione di Esecuzione**») ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Appalto Specifico ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della soluzione digitale di Anatomia Patologica per gli Enti Sanitari della Regione Lombardia - Accordo l'affidamento di servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – Sanità Digitale – Sistema clinico-assistenziali -Ed. 2 - ID 2601 – Lotto 3 “Enterprise Imaging – NORD”

- (PNRR), che, alla Missione 6, Componente 2 - «*Innovazione, ricerca, digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale*», promuove importanti interventi organizzativi e tecnologici finalizzati allo sviluppo di un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari;
- (B) fra gli interventi previsti dal PNRR rientra anche l'«*investimento 1.1.: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero*», che, a sua volta, comprende il «*potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture sede di DEA (Dipartimenti di emergenza e accettazione) di I livello e di II livello*» corrispondente al sub-investimento 1.1.1. (v. l'Allegato alla predetta Decisione di Esecuzione);
- (C) in data 22 dicembre 2021, la Commissione Europea e l'Italia hanno concluso gli *operational arrangements* di cui all'art. 20, paragrafo 6, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2021/241/UE del 12 febbraio 2021 (nel prosieguo, gli «**Operational Arrangements**» od «**OA**»), contenenti l'indicazione di traguardi e obiettivi supplementari connessi all'erogazione dei fondi del PNRR;
- (D) il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i., con specifico riguardo alle modalità di attuazione del PNRR, ha introdotto le seguenti disposizioni:
- a) l'art. 8, comma 1, secondo cui le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR (di seguito anche «**Amministrazioni Centrali**») provvedono «al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo»;
- b) l'art. 9, comma 1, primo periodo, il quale prevede che la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR sia attribuita alla competenza delle predette Amministrazioni Centrali nonché delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali (nel prosieguo, i «**Soggetti Attuatori**»), attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni (di seguito i «**Soggetti Attuatori Esterni**»);
- c) l'art. 56, comma 2, in cui si stabilisce che il Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui agli artt. 1 e 6 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 e di cui all'art. 7 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con Legge 3 agosto 2017, n. 123 (di seguito «**Contratto Istituzionale di Sviluppo**» o «**CIS**»), rientra fra gli strumenti attuativi del PNRR;
- d) l'art. 56, comma 2-bis, in cui si dispone che il Ministro della Salute promuove, stipula ed esegue appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo per l'attuazione degli interventi di propria competenza nell'ambito del PNRR;
- (E) in seguito, l'art. 7, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con Legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i., ha previsto che le predette Amministrazioni Centrali sono individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (F) in attuazione dell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 77/2021 e dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 80/2021, il D.P.C.M. del 9 luglio 2021 ha individuato le Amministrazioni Centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ricomprendendovi anche il Ministero della Salute;
- (G) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. ha ripartito i finanziamenti previsti dal PNRR tra i vari interventi di competenza del Ministero della Salute, ivi compresi l'investimento 1.1 «*Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero*» e il sub-investimento 1.1.1. relativo alla «*digitalizzazione DEA I e II livello*»;
- (H) il Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 ha successivamente ripartito tra i vari Soggetti Attuatori le risorse stanziare per il sub-investimento di «*Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA)*»;
- (I) nello specifico, il D.M. del 20 gennaio 2022:
- all'art. 2, ha previsto che le risorse del PNRR per l'attuazione degli interventi di competenza del Ministero della Salute devono essere ripartite a favore dei Soggetti Attuatori di tali investimenti, ossia delle Regioni e delle Province autonome, secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 del medesimo D.M.;
 - nell'art. 3, ha stabilito che l'assegnazione delle risorse oggetto del D.M. è revocata qualora i Soggetti Attuatori non provvedano alla sottoscrizione del CIS con il Ministero della Salute entro il 31 maggio 2022 e che costituisce parte integrante di tale CIS il Piano Operativo Regionale (di seguito anche «**POR**»);
 - nella Tabella 2, ha indicato che la somma destinata a Regione Lombardia per l'attuazione del sub-Investimento 1.1.1. «*Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA)*» è pari a € 219.259.037,84 (Euro duecentodiciannovemilioniduecentocinquantanovemilatrentasette/84);
- (J) in seguito all'emanazione di tale D.M., con Delibera della Giunta Regionale n. XI/6426 del 23 maggio 2022, Regione Lombardia ha approvato il POR per l'attuazione della Missione 6 del PNRR e ha individuato quali Soggetti Attuatori Esterni degli interventi gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ATS, ASST ed IRCCS;
- (K) in data in data 31 maggio 2022, il Ministero della Salute e Regione Lombardia hanno sottoscritto il CIS funzionale all'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR, il quale prevede che:
- Regione Lombardia riveste il ruolo di Soggetto Attuatore degli interventi del PNRR rientranti nella competenza del Ministero della Salute;
 - per dare attuazione a tali interventi, Regione Lombardia può avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni (v. art. 5, comma 2, del CIS);
 - i Soggetti Attuatori Esterni delegati ai sensi dell'art. 5, comma 2, del CIS individuano le soluzioni tecniche, operative e procedurali per garantire l'esecuzione degli interventi,

ricorrendo, ove possibile, a procedure di affidamento aggregate svolte tramite centrali di committenza di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 (v. art. 5, comma 3, del CIS);

- d) tra gli interventi di attuazione della Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1, Sub-investimento 1.1.1, rientrano i progetti di digitalizzazione dei presidi sanitari gestiti dai seguenti Enti Sanitari, che sono meglio dettagliati nell'allegato 2 del CIS, con indicazione del rispettivo codice CUP (così come esposto nella richiesta di offerta): ASST degli Spedali Civili di Brescia; Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo; ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda; IRCCS Fondazione San Gerardo di Monza; ASST Sette Laghi; ASST della Brianza; ASST di Mantova; ASST Lariana; ASST di Lecco; ASST Fatebenefratelli Sacco; ASST del Garda; ASST Rhodense; ASST di Bergamo Est; ASST Ovest Milanese; ASST della Valcamonica; Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori; ASST di Bergamo Ovest; Fondazione IRCCS Ca Granda - Osp. Maggiore Policlinico; ASST Santi Paolo e Carlo; ASST Valle Olona; ASST di Pavia; ASST Melegnano e della Martesana; ASST della Franciacorta; ASST di Cremona; ASST di Lodi; ASST della Valtellina e dell'Alto Lario; ASST Papa Giovanni XXIII; ASST di Crema; ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/Cto; Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta;
- (L) in base alle norme le norme legislative di Regione Lombardia, l'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. – ARIA S.p.A. (nel prosieguo anche «ARIA») svolge un ruolo centrale nell'ambito del sistema regionale degli acquisti centralizzati ed è legittimata a svolgere procedure di gara in forma aggregata per conto degli enti del Servizio Sanitario Regionale della Lombardia. Nello specifico:
- a) ARIA è stata costituita in attuazione dell'art. 1 della Legge Regionale 3 aprile 2019, n. 6 e dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2021, n. 24, che hanno disposto l'accorpamento, per effetto di successive operazioni di fusione per incorporazione, delle partecipazioni detenute da Regione Lombardia nelle società ARCA S.p.A., Lombardia Informatica S.p.A., Infrastrutture Lombarde S.p.A. ed Explora S.p.A.;
- b) per effetto di tale operazione di razionalizzazione, ARIA esercita le funzioni di centrale di committenza precedentemente attribuite ad ARCA S.p.A. dall'art. 1, comma 3, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, in favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia «*delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio*»;
- c) inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della citata L.R. n. 33/2007, ARIA svolge le funzioni le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'articolo 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

- (M) con Delibera della Giunta Regionale n. XII/2863 del 29 luglio 2024, Regione Lombardia ha approvato l'Offerta Tecnico-Economica di ARIA (nel prosieguo anche «OTE»), avente ad oggetto «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 Componente 2, Intervento 1.1.1 "Ammodernamento del Parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) – Realizzazione del nuovo sistema unico di Anatomia Patologica regionale"»;
- (N) ai fini dello svolgimento del presente Appalto Specifico, gli Enti Sanitari sopra indicati hanno rilasciato apposite deleghe in favore di ARIA, contenenti l'indicazione del rispettivo fabbisogno, delle categorie di servizi acquistati nell'ambito dell'Accordo Quadro e degli importi costituenti l'impegno di spesa per la realizzazione della soluzione oggetto dell'AS;
- (O) sulla base di quanto sopra, ARIA intende realizzare la soluzione di Anatomia Patologica mediante acquisizione di servizi applicativi nell'ambito dell'Accordo Quadro di Consip S.p.A. (ID 2601), avente ad oggetto «"Sanità digitale – sistemi informativi clinico-assistenziali 2" per le pubbliche amministrazioni del SSN», e in particolare all'interno del Lotto 3 di tale Accordo Quadro, relativo alle soluzioni di «Enterprise Imaging - NORD»;
- (P) l'individuazione del Lotto dell'Accordo Quadro su cui indire la procedura di Appalto Specifico è stato individuato da Regione Lombardia di concerto con l'Unità di Missione per il PNRR istituita presso il Ministero della Salute, in qualità di Amministrazione Titolare della predetta linea di investimento PNRR;
- (Q) con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 30 dell'11 agosto 2022, sono state approvate le «Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori», in base alle quali i Soggetti Attuatori di investimenti finanziati con fondi del PNRR sono tenuti ad espletare i seguenti adempimenti amministrativi:
- a) in tutte le principali fasi della procedura di gara, devono svolgere i controlli di regolarità amministrativo-contabile e i controlli di gestione di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, al D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e al Decreto del MEF 11 ottobre 2021, attestando l'avvenuto espletamento dei controlli;
 - b) in fase di predisposizione e svolgimento di ciascuna procedura di gara, devono inserire nel bando o nell'avviso di gara specifiche prescrizioni e/o requisiti al fine di garantire il rispetto delle condizionalità, delle prescrizioni, dei requisiti e dei principi trasversali del PNRR, volte ad assicurare la coerenza con la programmazione di dettaglio della misura del PNRR, consentire il monitoraggio *in itinere* del corretto avanzamento della procedura, indicare i tempi di conclusione delle attività, richiamare gli obblighi derivanti dagli atti programmatici della misura del PNRR, individuare il contributo programmato agli indicatori comuni di cui al Regolamento delegato 2021/2106/UE e alla Circolare RGS n. 34/2022, indicare – se pertinente – il contributo ai *tagging* ambientale e digitale e inserire nei "documenti chiave" della procedura prescrizioni volte a garantire al rispetto del principio «Do No Significant Harm» (di seguito anche «DNSH»), assicurare il rispetto

- dei principi trasversali del PNRR (quali, in particolare, la parità di genere, le politiche per i giovani e la “quota SUD”, ove applicabile);
- c) inoltre, i Soggetti Attuatori devono prevedere l’obbligo dei concorrenti di fornire i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo nonché l’obbligo, per tali soggetti, di attestare l’assenza in proprio capo di situazioni di conflitto di interessi ed effettuare un controllo sulle dichiarazioni rilasciate dal personale degli stessi Soggetti Attuatori in merito all’assenza di cause di incompatibilità e/o di ipotesi di conflitto di interessi;
- d) in fase di stipula del contratto, i Soggetti Attuatori devono prevedere le prescrizioni, i requisiti e le condizionalità del PNRR, al fine di orientare le attività amministrative e tecniche oggetto del contratto medesimo nonché allo scopo di vincolare il soggetto realizzatore al rispetto di tali prescrizioni, requisiti e condizionalità;
- (R) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- (S) l’art. 2, comma 225, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi;
- (T) peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- (U) in particolare, in forza di quanto stabilito dall’art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) *“Ai fini di cui al comma 512,”* – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – *“Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita l’Agid per l’acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori promuovono l’aggregazione della domanda funzionale all’utilizzo degli*

strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni”;

- (V) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi;
- (W) in virtù di quanto sopra, a seguito dell'approvazione del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 ed in accordo con AgID, è stato aggiornato il programma delle gare strategiche ICT;
- (X) ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 14/06/2023 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 111 del 12/06/2023, una procedura aperta per la stipula un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- (Y) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 3 della predetta gara ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro;
- (Z) in applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente può aderirvi per stipulare Contratti Esecutivi, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;
- (AA) come sopra evidenziato, tale procedura di gara è finanziata, in parte, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato definitivamente il 13 luglio 2021, che, alla Missione 6 “Salute”, Componente 2, promuove importanti interventi organizzativi e tecnologici finalizzati allo sviluppo di un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari, individuando, quale amministrazione titolare, il Ministero della Salute e, quale soggetto attuatore, Regione Lombardia e gli Enti Sanitari;
- (BB) ARIA e l'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, hanno svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente contratto (nel prosieguo, il «**Contratto Esecutivo**»), in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro;
- (CC) il Fornitore è risultato aggiudicatario dello specifico rilancio competitivo indetto da ARIA, in qualità di soggetto aggregatore delle attività di committenza relative all'Amministrazione Contraente e ad ulteriori Enti Sanitari lombardi, con le modalità indicate al paragrafo 6.3.2 del Capitolato Tecnico Generale;
- (DD) il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e

completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Esecutivo, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;

(EE) il CIG derivato del presente Contratto Esecutivo è il seguente: **A068F92749** approvato con **Decreto n. 229 del 14.03.2025**;

(FF) i CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo sono i seguenti: **D11B22001420001 - D11B22001440001**;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1. I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Generale e nel Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi dell'Accordo Quadro nonché nel Capitolato Tecnico relativo all'Appalto Specifico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3. Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
 - a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - c) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - f) dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2021/241/UE, del 12 febbraio 2021, «che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza» e, in particolare, dall'art. 34 di tale Regolamento per quanto riguarda gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- a) l'Accordo Quadro,
 - b) gli Allegati dell'Accordo Quadro,
 - c) l'Allegato 1 "Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico", l'Allegato 2 "Offerta Tecnica ed Economica dell'Appalto Specifico", l'Allegato 3 "Richiesta di Offerta";
 - d) il Patto di Integrità di Regione Lombardia, che con la sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo si intende accettato e sottoscritto.
- 2.3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
- 2.5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura di confronto competitivo prodotti dall'Amministrazione Contraente, prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura di confronto competitivo prodotti dal Fornitore, ad eccezione delle proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dall'Amministrazione Contraente>.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 3.1. Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei seguenti servizi:
- a) Servizi Accessori «**Servizi, prodotti, SaaS e soluzioni di mercato di RIS-PACS**» di cui al paragrafo 4.5.2 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi dell'Accordo Quadro;
 - b) servizi di «**gestione applicativi e base di dati**» (**GAB**), di cui al paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi;

- c) servizi di «**Manutenzione Evolutiva di Applicazioni Esistenti**» (**MEV**), di cui al paragrafo 4.1.2 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi;
- d) servizi di «**Manutenzione Adeguativa e Migliorativa**» (**MAD**) di cui al paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi e servizi di «**Manutenzione Correttiva**» (**MAC**), di cui al paragrafo 4.2.2 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi.

come riportati nel Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico di cui all'Allegato 1 del presente Contratto Esecutivo.

- 3.2. L'affidatario si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.
- 3.3. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati nonché alle condizioni migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nello schema di Offerta Tecnica dell'Appalto Specifico di cui all'Allegato 2.
- 3.4. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 Ing. Marta Carubelli e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 Sig. Fabio Piubeni.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1. Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di **48 (quarantotto) mesi**, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del Contratto Esecutivo.
- 4.2. L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del Contratto Esecutivo, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 5.1. Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato il seguente RUAC (Responsabile Unico per le Attività contrattuali) [Roberto Pavone] nonché i seguenti Responsabili tecnici per l'esecuzione dei servizi:

Sviluppo – Davide Rizzi

Manutenzione Software (MAD, MAC) – Vito Antonio Di Pace

Conduzione Applicativa – Alberto Inverardi

Servizi infrastrutturali – Pasquale Corcella

- 5.2. È obbligo del Fornitore comunicare all'Amministrazione ogni eventuale variazione dei suddetti responsabili entro 10 giorni dalla data della variazione medesima.
- 5.3. I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.
- 5.4. Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione Contraente, eventualmente d'intesa con Consip.
- 5.5. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare ad ARIA, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata ad ARIA, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto Esecutivo. La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, l'applicazione della penale giornaliera pari allo **0,6‰ (zerovirgolasei per mille)** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.
- 5.6. Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, qualora il Fornitore sia un RTI o un consorzio, lo stesso Fornitore è tenuto a consegnare ad ARIA, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico di tali imprese e/o consorziate nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata ad ARIA, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto Esecutivo. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari allo **0,6‰ (zerovirgolasei per mille)** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

- 5.7. Le relazioni di cui all'art. 47, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, verranno pubblicate sul profilo di ARIA, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021. ARIA procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021.

6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

- 6.1. L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi dello stesso Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico.
- 6.2. Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore dei servizi stessi.

7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

- 7.1. L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico relativo all'Appalto Specifico.
- 7.2. L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
- a) lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
 - b) l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.
- 7.3. L'Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.

- 7.4. Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 7.5. L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 7.6. L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine contratto, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

8. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

- 8.1. Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, le verifiche di conformità verranno effettuate in conformità a quanto previsto nel par. 10.3.3 del Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico, che si riportano di seguito:
- quanto al collaudo centrale della soluzione, la verifica di conformità delle prestazioni verrà eseguita da apposito organo di collaudo, che verrà nominato dagli Enti Sanitari, secondo le modalità definite all'interno del predetto par. 10.3.3 del Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico;
 - quanto alle attività di collaudo periferico, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati, nonché nel Capitolato Tecnico relativo all'Appalto Specifico.

8-bis. CERTIFICAZIONE DELLA SOLUZIONE

- 8-bis.1 Le Parti convengono che, dal momento del collaudo centrale descritto all'interno del paragrafo 10.3.3 del Capitolato Tecnico di cui all'Allegato 3 al presente Contratto Esecutivo, e per tutta la successiva durata del Contratto Esecutivo, deve essere presente e valida la certificazione di conformità ai requisiti tecnici previsti dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/745/UE del 5 aprile 2017, «relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)» (nel prosieguo anche la «Certificazione MDR»)

nonché la certificazione di conformità ai requisiti tecnici previsti nel Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2017/746/UE del 5 aprile 2017, «*relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione*» (d'ora in poi «**Certificazione IVDR**»), con particolare riguardo alle funzionalità e ai contesti di utilizzo descritti all'interno del Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico.

- 8-bis.2 Alla data del collaudo centrale di cui al paragrafo 10.3.3 del Capitolato Tecnico, la soluzione dovrà inoltre essere certificata con qualifica QC2 (di seguito, «**Certificazione ACN**») ai sensi della Determina dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (nel prosieguo «**ACN**») n. 307 del 18 gennaio 2022, del Decreto della medesima ACN n. 20610 del 28 luglio 2023 e n. 2927 del 30 gennaio 2024 nonché degli eventuali ulteriori regolamenti dell'ACN eventualmente vigenti al momento del predetto collaudo centrale.
- 8-bis.3 Qualora la soluzione offerta dal Fornitore, come descritta nella relativa offerta tecnica, ricomprenda anche componenti che svolgono funzioni di supporto alle decisioni basate sull'intelligenza artificiale, le stesse dovranno risultare certificate al momento del completamento del collaudo centrale di cui al paragrafo 10.3.3.
- 8-bis.4 Le certificazioni di cui ai precedenti commi dovranno permanere senza soluzione di continuità, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Contraente, anche in caso di modifiche e/o evoluzioni delle certificazioni stesse.
- 8-bis.5 Nel caso in cui le certificazioni menzionate nei commi precedenti risultassero al momento del collaudo centrale della soluzione *software* di cui al paragrafo 10.3.3 del Capitolato Tecnico, tale mancanza sarà ritenuta una grave inadempienza contrattuale e comporterà la risoluzione del contratto, con l'osservanza del procedimento di cui all'art. 14, comma 5, dell'Accordo Quadro, ferma restando l'applicazione delle penali e il diritto al risarcimento del danno.
- 8-bis.6 Se l'Amministrazione Contraente accerta che, durante il periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, la Certificazione MDR, la Certificazione IVDR ovvero la Certificazione ACN sono state ritirate, revocate o sono comunque divenute inefficaci rispetto al prodotto *software* del Fornitore, la stessa Amministrazione Contraente ha facoltà di risolvere il medesimo Contratto Esecutivo secondo le modalità indicate nel quarto comma del presente articolo.
- 8-bis.7 Il Fornitore si impegna a realizzare tutte le manutenzioni evolutive (MEV) del prodotto *software* richieste dall'Amministrazione Contraente in forza del presente Contratto Esecutivo in conformità a quanto previsto dal Regolamento n. 2017/745/UE, dal Regolamento UE n. 2017/746/UE e dagli atti di gara in merito ai requisiti necessari per il conseguimento della Certificazione MDR, della Certificazione IVDR nonché della Certificazione ACN nonché ad ottenere, a proprie cura e spese, il rilascio delle certificazioni stesse per conto dell'Amministrazione Contraente.

8-ter DIRITTI D'USO SUL PRODOTTO SOFTWARE

- 8-ter.1 La proprietà del *software* sviluppato nell'ambito delle attività oggetto del presente Contratto Esecutivo sarà del singolo Ente Sanitario fino al termine del medesimo Contratto

Esecutivo e, alla scadenza di quest'ultimo, sarà trasferita a Regione Lombardia al fine di poter gestire le attività di manutenzione e di sviluppo della soluzione di Anatomia Patologica.

- 8-ter.2 I marchi, inclusi i marchi di servizio, i brevetti, i diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi a prodotti *software* preesistenti inseriti nell'ambito della soluzione oggetto del presente Contratto Esecutivo, così come copia, traduzione, modifica o adattamento del prodotto stesso, resteranno di esclusiva titolarità del Fornitore per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo.
- 8-ter.3 Durante il periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore garantisce all'Amministrazione Contraente le licenze d'uso illimitate dei prodotti *software* preesistenti inseriti nell'ambito della soluzione oggetto del presente Contratto Esecutivo.
- 8-ter.4 Al termine del Contratto Esecutivo, le licenze d'uso illimitate e perpetue di cui al comma precedente saranno trasferite e permarranno in capo a Regione Lombardia, al fine di poter gestire le attività di manutenzione e di sviluppo della soluzione di Anatomia Patologica.

9. PENALI

- 9.1. L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro e, in particolare, nell'Appendice 2 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi dell'Accordo Quadro, avente ad oggetto i Livelli di Servizio, nonché all'interno del Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico, di cui all'Allegato 1 al presente Contratto Esecutivo, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9.2. Ai sensi dell'articolo "*Penali*" dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del presente Contratto Esecutivo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima. Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, tale limite massimo non si applica alle penali per l'inadempimento degli obblighi previsti dal PNRR, di cui all'art. 5 e all'art. 22 del presente Contratto Esecutivo.
- 9.3. Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo "*Penali*" dell'Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

- 10.1. Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento definito nella documentazione relativa all'Appalto Specifico, è pari a € 416.308,75 (Euro quattrocentosedicimilatrecentootto/75) € IVA esclusa.

[ASST del Garda]							
Servizio Previsto dall'Accordo Quadro	Servizio Previsto dal Capitolato Tecnico	Unità richieste Complessive per il Modulo di AP	Unità richieste Complessive per il Modulo di DP	Metrica	Prezzo in AQ	Valore associato alla componente di fornitura dell'Appalto Specifico (IVA 22% esclusa) – Modulo di AP	Valore associato alla componente di fornitura dell'Appalto Specifico (IVA 22% esclusa) – Modulo di DP
Servizi accessori - Servizi, prodotti, SaaS e soluzioni di mercato di RIS-PACS	Soluzione applicativa Anatomia Patologica e Digital Pathology					108.028,75€	
Servizi di conduzione Applicativa – Servizi di gestione Applicativi e Base Dati (GAB)	Avvio, realizzazione e implementazione della soluzione di AP e DP	378	317	GG/team ottimale	162,00 €	61.236,00 €	51.354,00 €
	Assistenza e formazione	312	260	GG/team ottimale	162,00 €	50.544,00 €	42.120,00 €
Servizio di sviluppo - Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti (MEV)	Manutenzione Evolutiva	80	68	GG/team ottimale	162,00 €	12.960,00 €	11.016,00 €
Servizi di manutenzione Software – Manutenzione Adeguativa e Correttiva (MAD-MAC) (fuori garanzia)	Manutenzione Adeguativa e Correttiva	20	10	Canone in FTE/mese	2.635,00 €	52.700,00 €	26.350,00 €
TOTALE		[416.308,75] €					

Appalto Specifico ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della soluzione digitale di Anatomia Patologica per gli Enti Sanitari della Regione Lombardia - Accordo di affidamento di servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – Sanità Digitale – Sistemi clinico-assistenziali -Ed. 2 - ID 2601 – Lotto 3 “Enterprise Imaging – NORD”

- 10.2. I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari offerti nell'Offerta Economica relativa all'Appalto Specifico, secondo le regole indicate nel Capitolato Tecnico Speciale.
- 10.3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tali corrispettivi potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro.
- 10.4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ferme restando le previsioni relative ai casi di maggiorazione e riduzione delle tariffe espressamente disciplinate nella lex specialis di gara relativa all'AQ.
- 10.5. Tali corrispettivi sono dovuti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della singola prestazione.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 11.1. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con la scadenza indicata nel Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico, nel rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi dell'Accordo Quadro e relative Appendici.
- 11.2. Resta inteso che le quote sospese sono definite nell'Appendice Livelli di Servizio e il fornitore potrà emettere fattura posticipata solo al termine positivo della verifica di conformità corrispondente agli Indicatori di Performance associati alla quota sospesa; si precisa che la sommatoria delle percentuali di ciascun Indicatore di Performance previsto per il medesimo obiettivo/servizio costituisce la quota sospesa dell'obiettivo e/o del servizio. Si rimanda all'Appendice Livelli di Servizio per il dettaglio.
- 11.3. Relativamente alle quote fisse di ciascun obiettivo realizzativo di software in modalità progettuale, il fornitore potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:
 - a) Cicli Tradizionali:
 - il **30%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità della fase di analisi o analisi e disegno o equivalente;
 - il **50%** della quota fissa, all'esito positivo del collaudo;

- il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell'ultima fase (Avvio in esercizio o documentazione);

b) Cicli Agili:

- il **15%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 30% del Product Backlog;
- il **15%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 50% del Product Backlog;
- il **50%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano il 100% del Product Backlog;
- il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell'avvio in esercizio dell'ultimo sprint;

l'Amministrazione Contraente può modificare le quote sopra esposte in base alle caratteristiche di gestione dei cicli agili;

c) Cicli a fase Unica:

- il **70%** all'esito positivo del collaudo;
- il **20%** all'esito della verifica di conformità dell'avvio in esercizio;
- il **10%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità della documentazione completa.

11.4. Per i restanti servizi, al termine di ciascun periodo di erogazione definito nel Piano dei Fabbisogni, il fornitore potrà emettere fattura posticipata per la quota fissa, con cadenza mensile posticipata (o diverso termine definito nel Piano dei Fabbisogni), per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità. Con riferimento ai corrispettivi dovuti per l'erogazione dei servizi accessori ricompresi nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo, dovranno essere osservate le tempistiche di remunerazione previste all'interno del par. 13 del Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico.

11.5. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.

Il pagamento degli importi dovuti al Fornitore per le prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo è integralmente a carico dell'Amministrazione Contraente.

Nessun onere per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo può, invece, essere posto a carico dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. – ARIA S.p.A., che ha aggiudicato l'Appalto Specifico in qualità di soggetto aggregatore.

11.6. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto Esecutivo un R.T.I., le singole Società costituenti tale R.T.I., salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società

raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il R.T.I. potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce.

11.7. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore,

sui seguenti conti correnti intestati a **GPI S.p.A.**

- Banca BNL - IBAN IT 07 E 01005 01800 000000420061

sui seguenti conti correnti intestati a **Almaviva S.p.A.**

- Banca Nazionale del Lavoro SpA - IBAN: IT 33 M 01005 03205 000000002853 - SWIFT BIC: BNLIITRR
- Intesa Sanpaolo SpA - IBAN: IT 20 V 03069 05108 046357085991 - SWIFT BIC: BCITITMM
- Banco BPM SpA - IBAN: IT 66 T 05034 03268 000000010150 - SWIFT BIC: BAPPIT21254
- Crédit Agricole Italia SpA - IBAN: IT 09 Z 06230 03202 000056762475 - SWIFT BIC: CRPPIT2P546
- UniCredit SpA - IBAN: IT 12 I 02008 05364 000110120174 - SWIFT BIC: UNCRITMMORR
- Monte dei Paschi di Siena SpA - IBAN: IT 89 T 01030 01630 000063339087 - SWIFT BIC: PASCITM1055

sui seguenti conti correnti intestati a **Vodafone Italia S.p.A.**

- Intesa Sanpaolo SpA - IBAN: IT 74 I 03069 09400 100000009594

sui seguenti conti correnti intestati a **Iqvia Solutions Italy S.r.l.**

- HSBC CONTINENTAL EUROPE, Italy - IBAN: IT 21 D 03021 01600 007016926020

sui seguenti conti correnti intestati a **Kiranet S.r.l.**

- Intesa Sanpaolo SpA - IBAN: IT 70 E 03069 74795 100000005133

sui seguenti conti correnti intestati a **Agfa HealthCare Italy S.p.A.**

- ING Bank – IBAN: IT 84 S 03475 01601 000051955293

sui seguenti conti correnti intestati a **EHT S.c.p.a.**

- Intesa Sanpaolo SpA – IBAN: IT 84 F 03069 16910 100000000067
- Banco BPM – IBAN: IT 87 P 05034 16907 000000005952
- Banca Agricola Popolare di Ragusa – IBAN: IT 22 C 05036 16900 CC0453100459
- Banca Monte dei Paschi di Siena – IBAN: IT 13 J 01030 16914 000002190416
- Banca Popolare Emilia-Romagna – IBAN: IT 87 X 05387 16903 000004064307
- Banca Credito Emiliano S.p.A. – IBAN: IT 50 H 03032 16901 010000003993

sui seguenti conti correnti intestati a **I.T. Svil S.r.l.**

- Banca Credito Emiliano S.p.A. – IBAN: IT 03 B 03032 15200 010000003224

sui seguenti conti correnti intestati a **AI4HEALTH S.r.l.**

- Revolut – Lituania – IBAN: LT433250053366515776

sui seguenti conti correnti intestati a **Mice S.r.l.**

- Banca di Credito Popolare – IBAN: IT 84 W 05142 39840 CC1456011126
- Fineco Bank – IT 79 M 03015 03200 000003515865

sui seguenti conti correnti intestati a **Medilife S.p.A.**

- Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – IBAN: IT19T0103003253000002533026

sui seguenti conti correnti intestati a **Meteda S.r.l.**

- Intesa Sanpaolo SpA – IBAN: IT 81 E 03069 24405 100000011359

sui seguenti conti correnti intestati a **Intersystems Italia S.r.l.**

- Banca: JPMorgan Chase Bank N.A. - IBAN: IT 45 Y 03494 01600 000060100263

sui seguenti conti correnti intestati a **Tesi S.p.A. S.B.**

- Banca di Credito Cooperativo di Milano - IT 72 Z 08453 32980 000000820340

sui seguenti conti correnti intestati a **Senseledge S.r.l. a socio unico**

- Credito Emiliano S.p.A. - IBAN: IT82F0303280880010000316402

sui seguenti conti correnti intestati a **Almawave S.p.A.**

- Intesa Sanpaolo SpA – IBAN: IT 58 E 03069 01626 100000064905 - SWIFT BIC: BCITITMM
- Banco BPM Spa - IBAN: IT 38 V 05034 03265 000000005031 - SWIFT BIC: BAPPIT21251
- Banca Nazionale del Lavoro Spa - IBAN: IT 39 H 01005 03205 000000003161 - SWIFT BIC: BNLIITRRXXX

il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione Contraente all'atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.

12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

12.1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito apposita garanzia, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico Generale e dall'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché dagli ulteriori documenti del presente Appalto Specifico.

13. SUBAPPALTO

13.1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, nella misura di [50,00%], l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

[MEV – Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti

MAD-MAC – Manutenzione Adeguata e Manutenzione Correttiva

GAB – Conduzione Applicativa – Servizi di gestione Applicativi e Base Dati

Servizi accessori].

13.2. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

13.3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

- 13.4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione Contraente revocherà l'autorizzazione.
- 13.5. Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
- 13.6. Il Fornitore non potrà affidare in subappalto le prestazioni indicate nel Contratto Esecutivo a Imprese che hanno presentato offerta su uno o più lotti per cui era previsto il vincolo di partecipazione secondo quanto previsto nel Capitolato d'Oneri AQ.
- 13.7. Per le prestazioni affidate in subappalto, il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
- 13.8. Consip e/o l'Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 13.9. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 13.10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
- 13.11. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione Contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al

- D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
- 13.12. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016.
- 13.13. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 13.14. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
- 13.15. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
- 13.16. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 13.17. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere l'Accordo Quadro e/o il Contratto Esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 13.18. L'Amministrazione potrà non autorizzare il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
- 13.19. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione

atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

- 13.20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
- 13.21. L'Amministrazione Contraente provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10 gennaio 2008.
- 13.22. Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione dell'intervenuta risoluzione.
- 13.23. Le Amministrazioni contraenti, in relazione ai contratti finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dovranno richiedere al Fornitore, che si impegna a produrre, la *"Dichiarazione Dati titolare effettivo"* resa dal subappaltatore.

14. RISOLUZIONE E RECESSO

- 14.1. Le ipotesi di risoluzione del Presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente nell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "CERTIFICAZIONE DELLA SOLUZIONE", "SUBAPPALTO", "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI", "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" e "OSSERVANZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONALITÀ PNRR" del presente Documento.
- 14.2. Qualora l'Appalto Specifico abbia ad oggetto l'acquisto anche di una soluzione SaaS e la qualificazione Cloud Marketplace ACN della soluzione cloud oggetto di acquisizione venga a scadenza, senza che sia rinnovata, ovvero venga revocata, il Contratto Esecutivo si intenderà risolto di diritto.
- 14.3. Qualora il primo test di collaudo centrale della soluzione, svolto ai sensi del par. 10.3.3 del Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico, si sia concluso negativamente, il Fornitore dovrà apportare tutte le modifiche necessarie e svolgere tutte le ulteriori attività eventualmente richieste dall'organo di collaudo al fine di garantire lo svolgimento, con esito positivo, di un ulteriore test di collaudo, che si terrà entro la data stabilita dall'organo di collaudo e comunque non prima di 15 (quindici) giorni dalla data di esito negativo del primo test. Qualora tale secondo test non venga svolto per causa imputabile al Fornitore oppure si concluda con un ulteriore accertamento di non conformità della soluzione a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, gli Enti Sanitari potranno risolvere il Contratto Esecutivo.

15. FORZA MAGGIORE

- 15.1. Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 15.2. Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 15.3. L'Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.
- 15.4. Trova altresì applicazione quanto previsto in merito dall'Accordo Quadro.

16. RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 16.1. Fermo restando quanto previsto dall'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 16.2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella Richiesta di Offerta, nonché alle condizioni di assicurazione di cui all'Allegato 10 alla medesima Richiesta di Offerta.
- 16.3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
- 16.4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione Contraente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
- 16.5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora l'Amministrazione Contraente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà

essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

- 16.6. Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione Contraente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto Esecutivo.

17. TRASPARENZA DEI PREZZI

17.1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Esecutivo;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Esecutivo stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

17.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione contraente di incamerare la garanzia prestata.

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

18.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

18.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto Esecutivo, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente

- Contratto Esecutivo ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 18.3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 18.4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione medesima.
- 18.5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.6. L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010 restando inteso che l'Amministrazione Contraente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e delle previsioni contrattuali applicabili.
- 18.7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 18.8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al

cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente Contratto Esecutivo, come previsto dall'Accordo Quadro.

20. FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 21.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo il Fornitore è nominato dall'Amministrazione Contraente (ai fini del presente articolo, anche il «Titolare») Responsabile del trattamento (nel prosieguo di tale norma, il «Fornitore/Responsabile», il «Responsabile» o il «Responsabile Iniziale» del trattamento) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche «Regolamento UE»), per tutta la durata del Contratto Esecutivo. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche «Normativa in tema di trattamento dei dati personali») e delle istruzioni nel seguito fornite.
- 21.2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
- 21.3. Le finalità per cui è autorizzato il trattamento dei dati personali consistono nella necessità di garantire l'esecuzione, da parte del Fornitore/Responsabile, del presente Contratto Esecutivo con l'Amministrazione Contraente.

- 21.4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari.
- 21.5. Le categorie di interessati comprendono, a titolo esemplificativo, i dipendenti e i collaboratori dell'Amministrazione Contraente, i cittadini utenti dei servizi erogati dalla stessa Amministrazione Contraente.
- 21.6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto (d'ora in poi «**Persone Autorizzate**»). Nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);
 - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non

autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

21.7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nello specifico, il Fornitore deve mettere in atto tutte le misure di sicurezza nonché rispettare i requisiti e gli accorgimenti tecnici previsti nel paragrafo 8, e relativi sotto-paragrafi, del Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico.

21.8. Il Fornitore/Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, il «**Sub-Responsabile**» del trattamento) per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

21.9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o sub-contraenti è obbligato a

nominare tali operatori a loro volta Sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

- 21.10. Il Sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del Sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del Sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo con il Fornitore/Responsabile iniziale.
- 21.11. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffonderà lo stesso a far adottare al Sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;
- 21.12. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
- 21.13. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
- 21.14. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento,

ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 (settantadue) ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

- 21.15. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
- 21.16. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.17. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio soggetto responsabile della protezione dei dati (di seguito il «**Soggetto Responsabile della protezione dei dati**»), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 21.18. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 21.19. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e

accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.

- 21.20. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
- 21.21. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 21.22. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
- 21.23. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
- 21.24. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 21.25. Durante l'esecuzione del Contratto Esecutivo, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
- 21.26. Si applicano, nei confronti del Responsabile e dei Sub-Responsabili del trattamento dei dati, per quanto di rispettiva competenza, le prescrizioni in materia di tutela dei dati personali contenute nel Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico e, nello specifico, le previsioni del paragrafo 8, e relativi sottoparagrafi, di tale Capitolato Tecnico.
- 21.27. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali, dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.,

da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

- 21.28. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
- 21.29. I dati sono trattati al fine di dare esecuzione al presente Contratto Esecutivo ed adempiere ad ogni relativa obbligazione di natura fiscale, contabile ed amministrativa, nonché ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dallo stesso.
- 21.30. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e), del Regolamento UE i dati personali potranno essere comunicati ai soggetti operanti per conto del Titolare del trattamento o comunque sottoposti alla sua autorità. L'elenco dei Responsabili è disponibile presso la Sede del Titolare. I dati potranno essere inoltre comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.
- 21.31. Con riferimento ai dati personali oggetto del trattamento per l'esecuzione del Contratto gli stessi saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento, utilizzando come criterio le norme civilistiche relative alla prescrizione.
- 21.32. Il conferimento dei dati è finalizzato all'esecuzione del contratto. Inoltre, gli interessati godono, ove applicabili, dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE ovvero il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione al trattamento dei dati personali che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante.
- 21.33. È possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati inviando una mail al seguente indirizzo mail: [\[dpo@gpi.it\]](mailto:dpo@gpi.it).
- 21.34. Ciascuna impresa del RTI fornitore è tenuta a far sottoscrivere dal proprio legale rappresentante il documento di Nomina del Responsabile del Trattamento dei Dati allegato al presente Contratto Esecutivo redatto e sottoscritto dall'Amministrazione Contraente in conformità al modello allegato alla Richiesta di Offerta (Allegato 9).

22. OSSERVANZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONALITÀ PNRR

- 22.1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del presente Contratto Esecutivo costituisce attuazione della Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1., Sub-

investimento 1.1.1. del PNRR e concorre alla realizzazione dei *targets* e delle *milestones* previsti nell'Allegato alla Decisione di Esecuzione del 13 luglio 2021 e s.m.i. negli Allegati agli *Operational Arrangements* del 22 dicembre 2021 e s.m.i. e nel POR allegato al CIS del 31 maggio 2022.

Nello specifico, l'intervento oggetto del presente Contratto Esecutivo fornisce un contributo in relazione al target M6C2-8, avente ad oggetto interventi di «*Digital update of hospitals' technological equipment*», che fissa l'obiettivo della digitalizzazione di almeno 280 DEA – *Emergency and admission Departments – Level I and Level II* entro le scadenze indicate nel POR allegato al CIS, nella Decisione di Esecuzione del 13 luglio 2021 e negli *Operational Arrangements* del 22 dicembre 2021.

- 22.2. Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore si impegna inoltre a garantire un contributo all'implementazione dei parametri misurati dagli indicatori comuni di cui al Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2021/2106/UE del 28 settembre 2021 e alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 34 del 17 ottobre 2022, in quanto applicabili all'oggetto del presente Contratto Esecutivo.
- 22.3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo in modo da garantire il contributo al *tagging* ambientale e al *tagging* digitale eventualmente applicabili all'intervento di digitalizzazione in oggetto ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lettere e) e f), del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2021/241/UE del 12 febbraio 2021 nonché ai sensi degli Allegati VI e VII del predetto Regolamento.
- 22.4. Il Fornitore si impegna ad erogare i servizi nel rispetto delle *milestones* e dei *targets* della Missione 6, componente 2, Investimento 1.1., Sub-investimento 1.1.1 fissati nelle schede del POR allegato al CIS del 31 maggio 2022 nell'ambito delle tempistiche stabilite dagli Allegati alla Decisione di Esecuzione del 13 luglio 2021 e dagli Allegati agli *Operational Arrangements* del 22 dicembre 2021. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad osservare le ulteriori scadenze contrattuali fissate nel Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico (allegato 1 del presente Contratto Esecutivo), nel Piano di Lavoro, nel Piano della Qualità e negli altri documenti di gestione della fornitura al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione delle *milestones* e dei *targets* sopra citati, anche nel caso in cui le tempistiche venissero modificate, variate e/o prorogate.
- 22.5. Nel caso in cui, per fatto imputabile al Fornitore, non vengano rispettate le scadenze previste nel comma precedente oppure vengano disattese ulteriori condizionalità relative alle *milestones* e ai *targets* della Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1, Sub-investimento 1.1.1 del PNRR oppure non vengano rispettate ulteriori scadenze contrattuali richiamate dall'art. 4, comma 2, del presente Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo nonché, in ultima istanza, disporre la risoluzione del Contratto Esecutivo.

- 22.6. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (nel prosieguo, anche «DNSH»), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. In particolare, il Fornitore si impegna ad osservare tutti i requisiti relativi al principio DNSH previsti nei Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2020/852/UE del 18 giugno 2020 e n. 2021/2139/UE del 4 giugno 2021, negli *Operational Arrangements* del 22 dicembre 2021, nel CIS del 31 maggio 2022 e nei relativi allegati nonché, in quanto applicabili, nelle schede tecniche contenute nella «Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)» di cui alle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021, n. 33 del 13 ottobre 2022 e n. 22 del 14 maggio 2024 e negli eventuali ulteriori atti di programmazione relativi al presente intervento.
- 22.7. L'Amministrazione Contraente provvederà a verificare le eventuali attestazioni acquisite dal Fornitore nel corso del procedimento di aggiudicazione in merito al rispetto del principio DNSH. In ogni caso, il Fornitore si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell'Amministrazione e senza ritardo, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH.
- 22.8. Le attività oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno sottoposte a monitoraggio *in itinere* ai sensi dell'art. 29 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2021/241/UE del 12 febbraio 2021, da svolgersi mediante aggiornamento periodico del sistema informatico ReGIS, messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- 22.9. Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, il Fornitore si impegna altresì:
- a) durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Esecutivo, a verificare il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle *milestones* e ai *targets* di tale misura, in modo tale consentire all'Amministrazione Contraente l'adozione di azioni correttive;
 - b) a trasmettere, a semplice richiesta dell'Amministrazione Contraente e senza ritardo, tutta la documentazione necessaria all'aggiornamento del sistema informatico ReGIS in vista dei *monitoring steps* e degli *interim steps* previsti dall'allegato 2 degli *Operational Arrangements* del 22 dicembre 2021 e s.m.i. e delle altre scadenze eventualmente fissate negli ulteriori atti di programmazione dell'iniziativa;
 - c) a consegnare all'Amministrazione Contraente specifici prodotti o *outputs* attestanti il completamento delle varie fasi delle attività oggetto del presente Contratto Esecutivo

e la loro coerenza rispetto al cronoprogramma della Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1, Sub-investimento 1.1.1;

- d) a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi all'Amministrazione Contraente ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalità del PNRR. A tal fine, il Fornitore dovrà informare tempestivamente l'Amministrazione Contraente di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse all'Amministrazione Contraente. Nello specifico, il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Contraente ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso dell'Appalto Specifico in merito all'identificazione del titolare effettivo nonché riguardo all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

Letto, approvato e sottoscritto
Data della sottoscrizione digitale

(per l'Amministrazione Contraente)

GPI S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Oscar Fruet
(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 6 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 7 Locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente; Art. 8 Verifiche di conformità, Art. 8-bis Certificazione della soluzione, Art. 8-ter Diritti d'uso sul prodotto *software*, Art. 9 Penali, Art. 10 Corrispettivi, Art. 11 Fatturazione e pagamenti, Art. 12 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 13 Subappalto, Art. 14 Risoluzione e Recesso, Art. 15 Forza Maggiore, Art. 16 Responsabilità civile, Art. 17 Trasparenza dei prezzi, Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 19 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 20 Foro competente, Art. 21 Trattamento dei dati personali, Art. 22 Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR.

Letto, approvato e sottoscritto
Data della sottoscrizione digitale

GPI S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Oscar Fruet
(per il Fornitore)

Appalto Specifico ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della soluzione digitale di Anatomia Patologica per gli Enti Sanitari della Regione Lombardia - Accordo di affidamento di servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – Sanità Digitale – Sistema clinico-assistenziali -Ed. 2 - ID 2601 – Lotto 3 “Enterprise Imaging – NORD”